SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1290-C)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VISENTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 agosto 1978

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1978 (V. *Stampato n.* **2394**)

presentato dal Ministro del Tesoro

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 novembre 1978

Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese

---

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge contenente « Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese » — presentato dal Governo al Senato il 6 luglio 1978 ed approvato dal Senato il 4 agosto 1978 — è stato approvato dalla Camera dei deputati il giorno 26 ottobre 1978, con alcune variazioni che verranno di seguito illustrate. Esso è stato quindi nuovamente trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 novembre.

1. — Nella relazione (n. 1290 - A) svolta al Senato in sede di esame in prima lettura del disegno di legge governativo, il relatore ha ripetutamente sottolineato che l'attuale provvedimento può essere utile nei casi in cui le difficoltà delle imprese hanno sicuramente carattere temporaneo e sono dovute esclusivamente, o in larga prevalenza, a cause di ordine finanziario. Esso può essere utile cioè quando le difficoltà derivano da indebitamento eccessivo e dal rapido aumento del costo del denaro che si è verificato negli ultimi anni in Italia (e che in molti casi le imprese non avevano previsto) senza possibilità da parte delle imprese, e soprattutto da parte delle imprese esportatrici, di disporre corrispondenti aumenti nei prezzi dei loro prodotti. L'aumento del costo del denaro è stato a sua volta causato, per una parte importante, dagli squilibri della finanza pubblica.

Si è sottolineato ancora in quella relazione che il provvedimento non può essere applicato nei casi in cui imprese industriali sono in situazioni di mali profondi di ordine strutturale, derivanti da obsolescenze tecniche o di produzioni, da errori o da eccessi di investimento, da eccedenze di produzioni in rapporto ai mercati, da irrimediabili squilibri tra i costi e i ricavi, o da altre cause, e che sarebbe gravemente dannoso voler forzare l'applicazione del provvedimento a questi casi che richiedono misure del tutto differenti, e in alcune ipotesi assai drastiche.

Alle preoccupazioni espresse in quella sede si aggiungono ora le prospettive alle quali le imprese dei settori industriali si troverebbero di fronte se avessero seguito le richieste che le organizzazioni sindacali hanno formulato in vista del rinnovo dei contratti delle più importanti categorie. In particolare la riduzione delle ore di lavoro a parità di salari — e invece sono stati chiesti ulteriori aumenti salariali — comporterebbe aumenti dei costi in misura superiore a quello proporzionale alla riduzione delle ore di lavoro, in quanto i costi fissi di interessi, di ammortamenti, ed altri, graverebbero su produzioni ridotte. Nè va trascurato che in Italia, in confronto agli altri paesi industrializzati e concorrenti, le ore di lavoro complessive annuali dell'operaio dell'industria sono le meno elevate.

Qualora quelle richieste avessero seguito, deriverebbero situazioni di crisi per altre imprese e l'attuale provvedimento resterebbe vano.

Su questo sembra al relatore necessario richiamare l'attenzione prima di considerare i singoli emendamenti proposti dall'altro ramo del Parlamento.

2. — All'articolo 1 non è stata proposta alcuna modificazione ed esso è stato approvato dalla Camera nel testo proposto dal Senato, con la sola variazione che, nel penultimo periodo, il riferimento all'articolo 4 viene sostituito con il riferimento all'articolo 5, per la diversa numerazione che deriva dall'inclusione di un nuovo articolo 2.

Come si dirà più avanti, si conviene nella inclusione di questo nuovo articolo. Ne deriva, quindi, la variazione del riferimento.

3. — La Camera propone l'introduzione, dopo l'articolo 1, di un nuovo articolo 2 che nei primi due commi reca nuove disposizioni e nel terzo comma contiene, con alcune modificazioni, la disposizione già contenuta nel

terzo comma dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato in prima lettura.

Come è noto, il primo comma dell'articolo 1 prevede che, previa autorizzazione della Banca d'Italia, le aziende e gli istituti di credito possono partecipare con sottoscrizioni di azioni e associarsi in partecipazione a società consortili per azioni aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di obbligazioni ocnvertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni ocnvertibili connessi a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese emittenti.

Il primo comma del nuovo articolo 2, introdotto dalla Camera, dispone che la « connessione » con i piani di risanamento deve risultare dalla deliberazione assembleare con la quale l'impresa industriale delibera l'emissione delle azioni e delle obbligazioni convertibili.

La disposizione intende vincolare gli amministratori dell'impresa industriale emittente ad una specifica deliberazione assembleare. Di conseguenza, gli amministratori che impieghino in modo diverso da quello previsto dal piano di risanamento i fondi che la società riceve a seguito dell'emissione delle azioni o delle obbligazioni convertibili, potranno essere revocati dall'assemblea per giusta causa, ai sensi e agli effetti dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2383 codice civile, e potranno subire ad iniziativa dell'assemblea l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 codice civile per i danni che la società abbia subito.

Benchè si tratti di responsabilità che devono essere fatte valere dalla stessa assemblea della società che ha emesso le azioni o le obbligazioni convertibili sottoscritte dalla società consortile — in quanto appare in generale difficile configurare, nella violazione della deliberazione assembleare da parte degli amministratori, più dirette responsabilità (compresa quella prevista dall'articolo 2394 codice civile, che riguarda altre ipotesi) verso le banche e gli istituti creditori o verso le società consortili — la norma è utile per sottolineare ulteriormente che i fondi che derivano alle imprese industriali per le emissioni azionarie od obbligazionarie sottoscritte in tutto o in parte dalle società consortili, devono essere impiegati in conformità a quanto è previsto dal piano di risanamento: e sottolinea l'impegno che la società consortile dovrà porre ad assicurarsi, anche con appositi accordi contrattuali, l'osservanza degli impegni assunti dalle società emittenti.

La Banca d'Italia, a sua volta, come organo di vigilanza sulle società consortili (art. 1, ultimo comma), mentre non avrà la possibilità di controllare l'impiego dei fondi da parte delle imprese industriali, dovrà invece vigilare affinchè la sottoscrizione da parte delle società consortili delle azioni e delle obbligazioni convertibili emesse dalle imprese industriali avvenga in connessione con i piani di risanamento, che la connessione risulti dalla deliberazione assembleare di emissione e che le società consortili prendano eventuali garanzie contrattuali e vigilino perchè tale connessione sia rispettata.

La Commissione ritiene quindi che la norma introdotta dalla Camera meriti approvazione.

4. — Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo introdotto dalla Camera tocca un punto molto delicato.

Il testo governativo prevedeva che le società consortili potessero sottoscrivere, oltre che azioni ed obbligazioni convertibili emesse da imprese industriali in connessione con i loro piani di risanamento, anche azioni ed obbligazioni convertibili emesse « da società che le controllano ». Nella dizione del testo governativo non risultava affermata, nè comunque controllabile, la connessione fra la sottoscrizione, da parte delle società consortili, delle azioni delle società controllanti e i piani di risanamento relativi alle imprese industriali controllate.

Il testo approvato dal Senato aveva eliminato quella possibilità, per le ragioni esposte nella relazione, e in particolare: *a*) perchè è necessario che le situazioni delle società consortili siano chiare e trasparenti, ciò che viene meno, o si attenua notevolmente, se alle società consortili viene consentito di sottoscrivere azioni di società diverse da quelle direttamente operative;

b) perchè è necessario impedire che le somme che le banche e gli istituti di credito immettono nelle società consortili vadano, attraverso sottoscrizioni di azioni o di obbligazioni emesse da società finanziarie, a destinazioni diverse dal risanamento delle imprese che sono oggetto dei piani di risanamento; *c*) perchè è indispensabile che le situazioni di grande disordine, che notoriamente sussistono in alcuni casi, vengano strutturalmente riordinate prima degli interventi delle società consortili e non vengano assunte dalle società consortili, attraverso società finanziarie, nelle condizioni attuali.

La Camera ha ritenuto di seguire una linea meno rigorosa consentendo, nel secondo comma dell'articolo 2, che le società consortili sottoscrivano anche azioni e obbligazioni convertibili di società che controllano società che sono oggetto dei piani di risanamento.

Tuttavia, tenendo conto delle ragioni che avevano portato il Senato a escludere tale possibilità, la norma proposta pone due limiti.

Il primo limite è nel senso che la società controllante non abbia investimenti (in azioni e in crediti) diversi dalle azioni delle imprese che formano oggetto dei piani di risanamento, in misura superiore al venti per cento del suo capitale. Per capitale si deve intendere, come è letteralmente, il capitale nominale (art. 2424, primo comma, seconda parte, n. 1, cod. civ.). La norma prevede inoltre che, ai fini di stabilire se il limite del venti per cento è superato, le azioni sono computate al valore nominale e le prestazioni di garanzie sono equiparate ai crediti.

Se il limite risulta superato, la società consortile non può sottoscrivere azioni e obbligazioni convertibili emesse dalla società controllante. La società consortile deve inoltre vigilare che il limite non venga superato in un momento successivo. Se ciò accadesse, è da ritenere che ricorra una responsabilità della società emittente, e dei suoi amministratori, verso la società consortile e che questa comunque debba chiedere il ripristino del limite, chiedendo alla società in questione di cedere a terzi partecipazioni e crediti estranei alle società consortili, in modo da rientrare nel limite del venti per cento.

La seconda cautela che la norma introduce (parlando di « ulteriore » condizione) è nel senso che la deliberazione con la quale vengono emesse le azioni o le obbligazioni convertibili da parte della società che controlla le imprese industriali che formano oggetto dei piani di risanamento, deve indicare la « connessione » fra l'emissione e i piani di risanamento delle imprese controllate, e quindi deve indicare la destinazione dei fondi da parte delle società controllate.

Le prime due preoccupazioni che avevano portato il Senato a escludere che le società consortili potessero sottoscrivere azioni ed obbligazioni convertibili emesse da società diverse da quelle che formano oggetto dei piani di risanamento, vengono quindi tenute presenti nel testo della Camera e alquanto attenuate, anche se non del tutto superate.

Rimane non soddisfatta la terza preoccupazione: quella che non vengano trasferite alle società consortili, attraverso società finaziarie, situazioni confuse, equivoche, disordinate e (per adoperare una espressione non elegante) « pasticciate », come quelle in cui taluni istituti di credito si trovano imprudentemente invischiati.

Occorre impedire che situazioni confuse, ambigue e « pasticciate » vengano procrastinate. Occorre che le società consortili assumano situazioni strutturalmente ordinate e che la società controllante — le cui azioni e obbligazioni convertibili l'emendamento introdotto dalla Camera consente siano sottoscritte dalle società consortili — siano unicamente strumento di coordinamento e veicolo di finanziamento delle imprese che formano oggetto dei piani di risanamento.

Spetta alle aziende e agli istituti di credito — soci delle società consortili — operare responsabilmente in tale senso e alla Banca d'Italia opportunamente vigilare.

Il terzo comma dell'articolo 2 sostituisce il terzo comma dell'articolo 2 (che diventa articolo 3) del testo trasmesso dal Senato. Quest'ultimo disponeva che le vendite delle azioni e delle obbligazioni convertibili da parte delle società consortili doveva avvenire tramite offerta in borsa, quando si tratta di titoli quotati in borsa o al mercato ristretto. La nuova norma dispone che le azioni e le obbligazioni in questione devono venire offerte in borsa o al mercato ristretto per almeno tre riunioni, dopo le quali le azioni ed obbligazioni non collocate potranno essere vendute anche fuori borsa.

Al quarto comma dell'articolo 2 del testo del Senato (ora terzo comma dell'articolo 3) — il testo che risultò da un emendamento introdotto dal Senato in Aula, a seguito della soppressione dell'articolo 4 del testo governativo, e riportando il testo di questo articolo soppresso, che riguardava la sottoscrizione di nuove azioni e di nuove obbligazioni convertibili — era fatto riferimento alla « spesa di sottoscrizione comprensiva del prezzo di acquisto dei diritti d'opzione ». Giustamente la dizione viene rettificata dalla Camera con quella esatta di « prezzo d'acquisto ». Parimenti nell'ultimo periodo del medesimo comma la parola « sottoscritte » viene sostituita con quella « acquistate ».

Al primo comma dell'articolo 4 (già articolo 3 nel testo del Senato) il riferimento all'articolo 1 viene completato con il riferimento anche al nuovo articolo 2.

Al secondo comma del medesimo articolo il termine di trenta giorni dopo il quale, in mancanza di risposta da parte del Ministero dell'industria, il « piano di risanamento » si intende approvato, viene sostituito con un termine di quarantacinque giorni.

Al terzo comma l'obbligo di trasmissione alla Commissione parlamentare delle delibere del CIPI sui « piani di risanamento » viene completato con l'obbligo che siano trasmessi anche « i piani di risanamento su cui il CIPI non abbia assunto delibera definitiva entro il termine di quarantacinque giorni ».

Nell'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 5 (articolo 4 del testo del Senato) viene meglio espresso, con dizione più precisa, che le « rate non scadute » alle quali la norma fa riferimento sono quelle previste dal comma medesimo e non altre: sono cioè le rate già scadute al 31 luglio 1978 e quelle in scadenza fino al 31 luglio 1981.

La Commissione si esprime per l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti introdotti dalla Camera.

VISENTINI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

16 novembre 1978

La Commissione Programmazione economica e Bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

LOMBARDINI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Previa autorizzazione della Banca d'Italia e anche in deroga a norme di legge e di statuto, gli istituti di credito a medio e a lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito possono partecipare con sottoscrizioni di azioni e associarsi in partecipazione a società consortili per azioni, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni da essa, aventi durata non superiore a cinque anni ed aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese emittenti. Tali piani debbono contenere, oltre agli altri necessari elementi, indicazioni analitiche sui criteri di valutazione del patrimonio netto delle imprese industriali, sui tempi entro i quali le imprese possono ritornare in utile e sul complesso delle azioni, compreso l'eventuale ricorso alle misure di cui all'articolo 4, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo del risanamento. La Banca d'Italia dà le autorizzazioni in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Lo statuto delle società consortili di cui al comma precedente deve indicare che la società è stata costituita per i fini della presente legge.

Se la società consortile di cui al primo comma è stata costituita con durata inferiore a cinque anni può essere prorogata fino a cinque anni dalla costituzione. Alla scadenza dei cinque anni dalla costituzione la società è sciolta di diritto e ogni maggiore durata e proroga sono nulle.

Non sono applicabili alle società consortili di cui al primo comma le disposizioni

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Previa autorizzazione della Banca d'Italia e anche in deroga a norme di legge e di statuto, gli istituti di credito a medio e a lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito possono partecipare con sottoscrizioni di azioni e associarsi in partecipazione a società consortili per azioni, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni da essa, aventi durata non superiore a cinque anni ed aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese emittenti. Tali piani debbono contenere, oltre agli altri necessari elementi, indicazioni analitiche sui criteri di valutazione del patrimonio netto delle imprese industriali, sui tempi entro i quali le imprese possono ritornare in utile e sul complesso delle azioni, compreso l'eventuale ricorso alle misure di cui all'articolo 5, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo del risanamento. La Banca d'Italia dà le autorizzazioni in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
degli articoli dal 2602 al 2620 del codice civile.	
Ciascun istituto o azienda di credito non può partecipare in una società consortile in misura superiore rispettivamente al cinquanta e al venti per cento del capitale di essa. Alle società consortili possono partecipare fino ad un massimo del quaranta per cento del capitale e associarsi in partecipazione enti e società diversi dagli istituti e dalle aziende di credito.	*Identico.*
Ferma restando la facoltà della Banca d'Italia di disciplinare il rapporto tra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e in titoli azionari di cui all'articolo 35, secondo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, ciascun istituto o azienda di credito non può partecipare o associarsi in partecipazione a società consortili per un ammontare complessivo superiore a quello del proprio patrimonio netto, dedotti gli investimenti in immobili e in altre azioni.	*Identico.*
La Banca d'Italia vigila sull'attività delle società consortili. Presso la Banca d'Italia è istituito un albo al quale le società consortili devono essere iscritte prima di iniziare la loro attività e dal quale dovranno risultare tutti gli elementi relativi a ciascuna società. Ai fini della vigilanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma relativo alle attività delle società consortili e in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione o di gravi violazioni di norme legislative o statutarie, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere disposti i provvedimenti di cui ai capi II e III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.	*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

Gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale delle società consortili indicate nell'articolo precedente e gli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali di cui allo stesso articolo sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle società consortili non si tiene conto delle somme accantonate, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile, in apposito fondo del passivo fino alla concorrenza del 75 per cento del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

La sottoscrizione da parte delle società consortili, di cui all'articolo 1, di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse dalle imprese industriali oggetto di piani di risanamento è subordinata alla condizione che la connessione dell'emissione con i piani stessi risulti dalla deliberazione assembleare di emissione.

Le società consortili possono sottoscrivere anche azioni e obbligazioni convertibili emesse da società che controllano le imprese industriali, di cui al precedente comma, alla ulteriore condizione che le società emittenti non possiedano azioni di altre imprese e non abbiano crediti verso le medesime per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del proprio capitale. Ai fini di tale condizione, che deve risultare da apposita situazione patrimoniale facente parte integrante della deliberazione di emissione, le azioni sono computate al valore nominale e le prestazioni di garanzia sono assimilate ai crediti.

L'alienazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili di società quotate in Borsa o al mercato ristretto, detenute in portafoglio dalle società consortili, deve avvenire previa offerta pubblica in Borsa o al mercato ristretto per almeno tre riunioni.

Art. 3.

Gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale delle società consortili indicate nell'articolo 1 e gli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali di cui agli articoli 1 e 2 sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'ammontare complessivo dei conferimenti e in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, ad un quarto di tale ammontare. Le perdite e le minusvalenze relative alle partecipazioni nelle società consortili possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile ovvero compensate, in tutto o in parte, con una corrispondente riduzione dell'accantonamento. La parte delle somme accantonate pari all'importo dei rimborsi di capitale conseguiti in sede di liquidazione delle società consortili o di smobilizzo delle partecipazioni concorrerà a formare il reddito imponibile nel periodo di imposta in cui i rimborsi ed i realizzi si verificano.

L'alienazione da parte delle società consortili delle azioni e delle obbligazioni convertibili di società quotate in borsa e al mercato ristretto detenute in portafoglio dalle società consortili deve avvenire tramite offerta pubblica in borsa.

I terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle società consortili possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e in ciascuno dei due periodi di imposta successivi, un importo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto, con un massimo di due milioni di lire. La detrazione è ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per il quale è richiesta; a tal fine le azioni acquistate devono essere depositate presso un'azienda di credito e alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un certificato della azienda depositaria attestante la consistenza dei depositi alla fine di ciascun periodo d'imposta. Se le azioni sono acquistate da soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono deducibili, nel periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta e nel successivo, in misura non superiore al venticinque per cento della spesa di sottoscrizione comprensiva del prezzo di acquisto dei diritti di opzione, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo di copertura del rischio di svalutazione anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

I terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle società consortili possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e in ciascuno dei due periodi di imposta successivi, un importo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto, con un massimo di due milioni di lire. La detrazione è ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per il quale è richiesta; a tal fine le azioni acquistate devono essere depositate presso un'azienda di credito e alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un certificato della azienda depositaria attestante la consistenza dei depositi alla fine di ciascun periodo d'imposta. Se le azioni sono acquistate da soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono deducibili, nel periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta e nel successivo, in misura non superiore al venticinque per cento del prezzo di acquisto, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo di copertura del rischio di svalutazione anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile. La deduzione è ammessa a condizione che dalle scritture conta-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La deduzione è ammessa a condizione che dalle scritture contabili risulti l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per le quali è richiesta. Le perdite e le minusvalenze relative alle azioni sottoscritte sono deducibili ai sensi degli articoli 57 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti.

Art. 3.

I piani di risanamento di cui all'articolo 1, devono essere presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con una relazione della società consortile o di un istituto o di una azienda di credito che ne cura la istruttoria e devono essere approvati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, numero 675.

Se il piano di risanamento non prevede operazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, o all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la approvazione si intende accordata ove il CIPI non deliberi definitivamente nel termine di trenta giorni dalla presentazione del piano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le delibere del CIPI di cui al presente articolo sono comunicate alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 4.

La Banca d'Italia, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può autorizzare

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bili risulti l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per le quali è richiesta. Le perdite e le minusvalenze relative alle azioni acquistate sono deducibili ai sensi degli articoli 57 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti.

Art. 4.

I piani di risanamento di cui agli articoli 1 e 2, devono essere presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con una relazione della società consortile o di un istituto o di una azienda di credito che ne cura la istruttoria e devono essere approvati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Se il piano di risanamento non prevede operazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, o all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, l'approvazione si intende accordata ove il CIPI non deliberi definitivamente nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del piano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le delibere del CIPI di cui al presente articolo, nonchè i piani di risanamento su cui il CIPI non abbia assunto delibera definitiva entro il termine di 45 giorni di cui al precedente comma, devono essere inviati alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le aziende di credito a consolidare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, crediti verso imprese industriali, in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedendone il recupero secondo piani di ammortamento di durata non inferiore a cinque anni, con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per il credito agevolato al settore industriale vigente alla data del consolidamento.

Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende di credito, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad operazioni di consolidamento a norma del comma precedente, è ammessa in deduzione in ciascun periodo di imposta una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati in base al detto tasso di riferimento e quelli corrispondenti al tasso applicato e in ogni caso non superiore alla metà degli interessi calcolati in base al tasso di riferimento.

La disposizione del secondo comma si applica anche agli istituti di credito a medio e a lungo termine che, per i finanziamenti ad imprese industriali in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedano, nel termine indicato dal comma stesso, il recupero, in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni e con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento vigente alla data del consolidamento, delle rate già scadute al 31 luglio 1978 e di quelle in scadenza entro tre anni da questa data. Il consolidamento può avere per oggetto rate non ancora scadute e, in questo caso, per le rate non scadute e per il periodo fino alla scadenza, il tasso di riferimento, nel calcolo della deduzione fiscale, è sostituito dal tasso del contratto iniziale.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla attuazione della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

La disposizione del secondo comma si applica anche agli istituti di credito a medio e a lungo termine che, per i finanziamenti ad imprese industriali in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedano, nel termine indicato dal comma stesso, il recupero, in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni e con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento vigente alla data del consolidamento, delle rate già scadute al 31 luglio 1978 e di quelle in scadenza entro tre anni da questa data. Per le rate non scadute e per il periodo fino alla scadenza, il tasso di riferimento, nel calcolo della deduzione fiscale, è sostituito dal tasso del contratto iniziale.

Art. 6.

Identico.